

■ **SENTENZA N. 3021 DEL 15/02/2005**

x

LAVORO AUTONOMO - GEOMETRI - COMPETENZA

La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione (anche parziale) di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali (Nel fare applicazione del suindicato principio la Suprema Corte ha rigettato l'impugnazione, considerando infondata la tesi del ricorrente secondo cui nel suindicato divieto per i geometri non ricadrebbero i manufatti "isostatici", da realizzare per intero in conglomerato, senza iterazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale, altresì escludendo che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi). Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, in contrario non rilevando la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, munito di titolo abilitante all'esecuzione dell'opera.

Testo Completo:

Sentenza n. 3021 del 15 febbraio 2005*(Sezione Seconda Civile - Presidente A. Vella - Relatore E. Bucciante)*



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 2 dicembre 1992 Fausto Tonti propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 19 ottobre di quell'anno dal Pretore di Osimo, avente per oggetto il pagamento al geometra Ennio Valenti della somma di lire 3.683.089, oltre agli interessi, come compenso della progettazione di un muro di contenimento e di una "tombatura"; dedusse l'attore che il convenuto era incorso in vari inadempimenti e che l'opera professionale si era rivelata inutilizzabile; successivamente eccepì la nullità del contratto, trattandosi di struttura da realizzare in cemento armato e quindi esulante dalla competenza dei geometri. Ennio Valenti contestò la fondatezza di tali assunti.

All'esito dell'istruzione della causa, consistita in produzione di documenti, audizione delle parti in interrogatorio libero e assunzione di prove testimoniali, con sentenza del 21 novembre 1994 il Pretore, dichiarata la nullità del contratto per la ragione fatta valere dall'opponente, revocò il provvedimento monitorio e con-



dannò Ennio Valenti alla restituzione dell'acconto di lire 1.400.000 che gli era stato corrisposto, oltre agli interessi, nonché al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'attore.

Impugnata da Ennio Valenti in via principale e incidentalmente da Fausto Tonti, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Ancona, che, con sentenza del 20 novembre 2000, ha rigettato il primo gravame, ha considerato assorbito l'altro, ha compensato tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Ennio Valenti ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi.

Fausto Tonti si è costituito con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale.

In udienza è stata disposta la riunione dei due ricorsi, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi adottati a sostegno del ricorso principale Ennio Valenti denuncia, rispettivamente, «art. 360, n. 3 c.p.c. - violazione o errata applicazione art. 16 lettere l) e m) R.D.



11 feb. 1929 n. 274 in relazione all'art. 57 L. 2
marzo 1949 n. 144», «art. 360, 3° c.p.c. - viola-
zione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. 5
nov. 1971 n. 1086 e violazione o falsa applica-
zione dell'art. 1418 cod. civ.», «art. 360, 3)
c.p.c. - violazione art. 1418 cod. civ. e art.
360, 5) c.p.c. - omessa motivazione in ordine
alla ritenuta nullità dei due contratti di pre-
stazione d'opera professionale», sostenendo: che
l'evoluzione della disciplina relativa alla
professione di geometra ha comportato il venir
meno del divieto sancito per le costruzioni in
cemento armato non rurali, ove consistano, come
nella specie, in corpi di fabbrica isostatici;
che la suddetta limitazione è stata comunque
disposta invalidamente, mediante un atto normati-
vo avente natura regolamentare, adottato in
violazione della riserva di legge che opera in
materia di attività professionali; che l'incarico
conferito dal committente aveva avuto per oggetto
sia genericamente la progettazione di un muro di
contenimento sia quella di una cisterna e la
prima prestazione in realtà era stata eseguita da
un ingegnere; che la dichiarazione di nullità dei



due contratti era comunque ingiustificata, non essendovi stata violazione di alcuna norma imperativa.

Nessuno di tali assunti è condivisibile, poiché tutti contrastano con i principi costantemente e univocamente enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità, per discostarsi dalla quale non è stato prospettato dal ricorrente alcun valido argomento.

Quello desunto dalla natura regolamentare del R.D. 21 febbraio 1929, n. 274 - il cui art. 16 inibisce ai geometri la progettazione di opere comportanti l'impiego del cemento armato, salvo che per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per uso di industrie agricole, di limitata importanza; divieto peraltro ribadito dall'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che riserva tali prestazioni agli ingegneri e architetti - non è fondato, poiché la norma non è affetta dalle violazioni di norme costituzionali e legislative che nel ricorso le vengono attribuite: adottata in attuazione dell'art. 7 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, è aderente ai criteri da questa stabiliti e dà luogo a una razionale



delimitazione dell'ambito delle attività professionali consentite ai geometri, in rapporto alle loro capacità tecniche (v., tra le altre, Cass. 5 agosto 1987 n. 6728).

La legislazione successiva richiamata dal ricorrente non ha modificato questa ripartizione di competenze, la quale è stata invece presupposta sia dalla L. 2 marzo 1949, n. 144, contenente la tariffa professionale (v. Cass. 5 agosto 1987 n. 6728), sia dalla L. 5 novembre 1971, n. 1068 e dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno disciplinato, rispettivamente, le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche (v., per tutte, Cass. 15 febbraio 1996 n. 1157). È dunque rimasto fermo il divieto, per i geometri, di progettare opere di carattere "civile" comportanti l'impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato (v., tra le più recenti, Cass. 29 novembre 2000 n. 15327), sicché è infondata la tesi del ricorrente, secondo cui le norme citate avrebbero esentato da tale divieto i manufatti "isostatici", da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né si può



ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici, come pure si sostiene nel ricorso, abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l'ambito consentito di esercizio della professione.

Che poi sia affetto da nullità un contratto d'opera intellettuale, relativo a prestazioni esulanti dalle competenze del soggetto incaricato, discende senz'altro dal disposto dell'art. 2231 cod. civ. (v., da ultimo, Cass. 7 luglio 2002 n. 9844). Né rileva che in ipotesi il progetto del muro di cui si tratta, secondo quanto afferma il ricorrente, sia stato redatto non da lui stesso, ma su sua richiesta da un ingegnere, poiché la validità del negozio, come correttamente ha ritenuto il Tribunale, dipende dal personale possesso del titolo abilitante da parte di chi ha ricevuto l'incarico dal committente (v. Cass. 13 gennaio 1984 n. 286).



Infine, le deduzioni del ricorrente relative alla duplicità dei contratti, uno relativo genericamente a un muro di contenimento senza previsione dell'impiego di cemento armato, l'altro a una cisterna, vanno disattese a causa della loro "novità": avendo il Pretore ritenuto che il rapporto fosse unico, che avesse avuto per oggetto la progettazione di un manufatto in conglomerato e di un'opera idraulica accessoria, con conseguente nullità del contratto anche relativamente a tale seconda prestazione, l'appellante principale, nel promuovere il giudizio di secondo grado, non aveva formulato, in proposito, alcuna specifica doglianza, sicché si tratta di questioni, implicanti peraltro la necessità di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito, che non possono avere ingresso in questa sede.

Con il primo motivo del ricorso incidentale Fausto Tonti, denunciando «art. 360 n. 3 e art. 360 n. 5 c.p.c. - violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese - in subordine, contraddittoria motivazione», lamenta che la compensazione delle spese del giudizio di appello è stata



decisa dal Tribunale per ragioni incongrue.

La censura non può essere accolta.

La compensazione delle spese di giudizio è espressione di una facoltà discrezionale, il cui esercizio - positivo o negativo - non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando l'eventuale relativa motivazione sia affetta da totale irrazionalità o contraddittorietà (v., tra le altre, Cass. 17 marzo 2004 n. 5405); vizi non ravvisabili nelle ragioni indicate dal Tribunale (la «natura della controversia» e il «fatto che lo stesso Tonti era da presumersi ben consapevole della intrinseca irregolarità dell'incarico commissionato ad un geometra») che non sono affatto irragionevoli o incoerenti.

Il secondo motivo del ricorso incidentale consiste nella «riproposizione dei motivi e questioni non esaminate dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto assorbente la questione di nullità del contratto».

Proprio perché si tratta di punti che non hanno formato oggetto di decisione con la sentenza impugnata - e che avrebbero potuto senz'altro essere sottoposti al giudice di rinvio, in caso



di accoglimento del ricorso principale - il motivo in esame è inammissibile, anche se è stato formulato «in via subordinata condizionata» (v., per tutte, Cass. 29 agosto 2003 n. 12680).

Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.

DISPOSITIVO

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 18 novembre 2004

Edoardo Bordini

Antonio

IL CANCELLIERE C1
Valeria Neri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 FEB 2005
Roma
IL CANCELLIERE C1